



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI CATANZARO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>MACCARONE</u>	<u>ANTONIO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>CURCIO</u>	<u>SALVATORE MARIA</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>LAZZARO</u>	<u>SALVATORE</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 543/2018
depositato il 23/03/2018

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 017201700024578/29/001 REGISTRO 2010
contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - BENEVENTO

difeso da:
GENOVESE STEFANO
VIA DEI PRATI DEI PAPA 9 00146 ROMA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 017201700024578/29/001 REGISTRO 2010
contro:
CORTE APPELLO

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 017201700024578/29/001 REGISTRO 2010
contro:
EQUITALIA GIUSTIZIA SPA

difeso da:
CALABRIA GIUSEPPE
VIA MATTEOTTI N. 74 89900 VIBO VALENTIA

proposto dai ricorrenti:
BUCCIROSSI MARIA LUISA
VIA FRATELLI ADDABBO 13 82100 BENEVENTO BN

difeso da:
CAMPESE UGO

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 543/2018

UDIENZA DEL

10/12/2018 ore 10:00

N° 993/2020

PRONUNCIATA IL:

10-12-2018

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

28-09-2020

Il Segretario



SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 543/2018

UDIENZA DEL

10/12/2018 ore 10:00

(segue)

C/O STUDIO AVV. FILIPPO MANCINI
VIA CALABRIA N. 6 87100 COSENZA CS

difeso da:
MANCINI FILIPPO
VIA CALABRIA N. 6 87100 COSENZA CS

CANNELLA ALIDA
LARGO RUSSELL 1 00137 ROMA RM

difeso da:
CAMPESE UGO
C/O STUDIO AVV. FILIPPO MANCINI
VIA CALABRIA N. 6 87100 COSENZA CS

difeso da:
MANCINI FILIPPO
VIA CALABRIA N. 6 87100 COSENZA CS



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con ricorso depositato in data 23/03/2018, iscritto al n.ro 0543/2018 RGR, le signore BUCCIROSSI Maria Luisa e CANNELLA Alida ricorrono avverso la cartella di pagamento numero 017 2017 00024578 29 001 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della Riscossione - Provincia di Benevento, su incarico del Ministero della Giustizia - Corte di Appello di Catanzaro su ruolo emesso da Equitalia Giustizia S.p.A., notificata il 23 ottobre 2017 alla signora Maria Luisa Buccirosi ed il 27 novembre 2017 alla signora Alida Cannella, relativa a crediti giudiziari anno 2010 per la omessa registrazione della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro numero 1060 del 29 novembre 2010 per un importo complessivo di euro 11.378,66.

Le ricorrenti eccepiscono l'illegittimità dell'atto impugnato in ragione della violazione dell'art. 59 del D.P.R. 26 aprile 1986, numero 131 (denominato "Registrazione a debito") che dispone: "Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: ... d) le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato".

Eccepiscono, quindi, la nullità della cartella di pagamento impugnata per l'omessa notificazione del presupposto avviso di liquidazione dell'imposta di registro della sentenza di cui trattasi.

Concludono per l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dell'atto impugnato.

2.- Risultano costituiti in giudizio l'Agente della riscossione A.E.R. ed Equitalia Giustizia S.p.a. che, con autonome comparse di risposta e controdeduzioni ai cui contenuti si rimanda, contestando quanto dedotto ed eccepito dalle ricorrenti, concludono per il rigetto del ricorso.

Non risulta costituito in giudizio, di contro, il Ministero della Giustizia-Corte d'appello di Catanzaro-Ufficio Recupero Crediti, pure ritualmente convenuto.

3. All'udienza pubblica del 10 dicembre 2018, sentito il Relatore, le parti comparse rassegnavano le rispettive conclusioni come da verbale e la Commissione tratteneva la causa per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5.- Il ricorso è fondato sotto entrambi i profili eccepiti e merita accoglimento.

L'atto impugnato è nullo, difettando agli atti di causa qualunque prova relativa



all'intervenuta notifica alle ricorrenti del prodromico avviso di liquidazione con cui si richiede il versamento dell'imposta dovuta entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso stesso e da cui la cartella di pagamento trae origine (così il combinato disposto dei commi 3 e 5 dell'art. 54 T.U.R.).

Orbene, occorre ribadire come la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria sia assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto, quale appunto nella fattispecie l'avviso di liquidazione dell'imposta di registrazione della sentenza, costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli -rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto- o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al Giudice di merito -la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità- interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione (v. Cass. SS.UU. sentenza n. 16412/2007).

Ciò appare sufficiente a decretare l'annullamento della cartella di pagamento numero 017 2017 00024578 29 001.

Ma il ricorso appare fondato anche nel merito della questione giuridica sollevata.

L'art. 59 del T.U.R. prevede alcune deroghe al generale meccanismo di applicazione dell'imposta, privilegiando esigenze diverse: nei casi di cui alle lettere a) e b), non far gravare immediatamente l'imposta sulle amministrazioni dello Stato che siano parte in causa o sui soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato o, nel caso di cui alla lettera c), su una procedura fallimentare in corso; nell'ipotesi di cui alla lettera d), che è quella che ci occupa, non onerare del pagamento dell'imposta la vittima di un fatto costituente reato che abbia ottenuto dall'Autorità giudiziaria un provvedimento di condanna al risarcimento del danno subito.

In ciascuna di tali ipotesi, la registrazione viene effettuata "a debito" immediatamente dopo la liquidazione, concludendosi con ciò l'iter amministrativo



presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate: sarà il cancelliere, in un secondo momento, ad attivarsi per il recupero delle somme dovute, agendo nei confronti del soggetto privato che sia risultato definitivamente soccombente nei confronti della parte pubblica o di quella ammessa al gratuito patrocinio; oppure nei confronti dell'eventuale attivo fallimentare; oppure, infine, nei confronti del danneggiante condannato al risarcimento.

L'istituto della registrazione a debito, come classificato dall'art. 3 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 155, identifica la *"annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero"*. Il disposto dell'art. 59, lett. d), del d.p.r. n. 131 del 1986 *"va inteso in senso ampio e ricomprende tutti quei fatti che possano astrattamente configurare un'ipotesi di reato"* (Cass. sez. trib. 24 gennaio 2007 n. 5952).

Nell'art. 60, la indicazione della *"parte obbligata al risarcimento del danno"* non è equiparabile al *"soggetto condannato in sentenza"*, poiché, risultando lo stesso già dalla sentenza, non avrebbe avuto giustificazione, da parte del legislatore, la precisazione in parola e l'utilizzo di una diversa terminologia.

Discende che il legislatore ha voluto espressamente tacere sulla equiparabilità fra soggezione al pagamento e condanna, così che la norma (*"ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit"*) debba essere interpretata letteralmente e secondo il senso proprio delle espressioni utilizzate, fra le quali la diversa identificazione della figura.

Questa, in realtà, non è sufficiente che sia condannata al risarcimento del danno, ma che sia stata espressamente riconosciuta anche responsabile della commissione di un illecito penalmente rilevante e, di conseguenza, che il giudice, in forza del principio dell'obbligatorietà della azione penale, abbia trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica per le incombenze di sua spettanza.

La identificazione della parte obbligata, come responsabile di *"fatti costituenti reato"*, costituisce, secondo la *ratio* della norma, oggetto di valutazione postuma desumibile dal contesto della motivazione, dagli atti processuali e dal *"petitum"* e *"causa petendi"* del giudizio, soprattutto ove la responsabilità penale *"non risulta dal testo della decisione che il giudice abbia, nemmeno per implicito, valorizzato a tal fine fatti integranti i requisiti oggettivi e soggettivi di figure criminose"* (Corte appello Roma, 31 gennaio 2002).

Peraltro la Suprema Corte di Cassazione, precisando che l'imposta deve essere recuperata *"nei confronti della (sola) parte obbligata al risarcimento del danno"* (Cass. sez. trib. 24 gennaio 2007 n. 5952), non risulta slegata dal principio secondo cui il riferimento al *"reato"*, di cui all'art. 185 c.p., non necessita della ricorrenza di



una "concreta fattispecie di reato", ma anche soltanto di una "fattispecie corrispondente nella sua oggettività all'astratta previsione di una figura di reato", nel senso che "non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato punibile per il concorso di tutti gli elementi a tal fine rilevanti per la legge penale, ma che il fatto stesso sia astrattamente preveduto dalla legge come reato" (Cassazione 20 luglio 2002 n. 10641; 12 agosto 1995 n. 8845; 20 novembre 1990 n. 11198; Corte di Appello Penale di Palermo 18 settembre 1985), con conseguente possibilità, ai fini civili, che la responsabilità possa affermarsi su una presunzione di legge.

Orbene, non appare revocabile in dubbio che nella fattispecie ricorra l'ipotesi di cui alla citata lettera (d) del richiamato articolo 59: con la sentenza n.ro 1060/2010 del 29 novembre 2010, la Corte di Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, ha condannato il signor Cervi Amedeo, in favore delle odierne ricorrenti, al risarcimento dei danni da lesione alla salute, perdita del rapporto parentale e patrimoniali in essa liquidati, quale responsabile dell'incidente stradale avvenuto il 20 luglio 1982 sulla Strada Statale 18 "Tirrena Inferiore", in località Foresta del Comune di Praia a Mare, che ha successivamente determinato in data 29 agosto 1982, il decesso del Signore Giuseppe Cannella.

Già nella predetta statuizione emerge la responsabilità esclusiva del Cervi: parallelamente, il giudizio penale si concludeva con la sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione in data 13/02/1992 di non doversi procedere perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

Il prevalente orientamento interpretativo di legittimità afferma, in tali ipotesi, che l'imposta deve essere recuperata "nei confronti della (sola) parte obbligata al risarcimento del danno" (Cassazione Civile, Sezione Tributaria, 24 gennaio 2007, numero 5952, sopra richiamata), non necessitando la sussistenza di una concreta fattispecie di reato ma anche solo di una "fattispecie corrispondente nella sua oggettività all'astratta previsione di una figura di reato" nel senso che "non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato punibile per il concorso di tutti gli elementi a tal fine rilevanti per la legge penale, ma che il fatto stesso sia astrattamente preveduto dalla legge come reato" (Cassazione Civile Terza Sezione 20 luglio 2002, numero 10641).

Nel merito, pertanto, la pretesa tributaria nei confronti delle ricorrenti appare illegittima.

La peculiarità della fattispecie giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.



La Commissione Tributaria Provinciale-Sez. Seconda di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede:

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella di pagamento numero 017 2017 00024578 29 001.

Spese compensate.

Così deciso in Catanzaro, 10 dicembre 2018

Il giudice estensore

Salvatore M. Curcio

Il Presidente

Antonio Maccarone